

*vindicatio* o della mancata *provocatio sacramento* tanto dell'attore quanto del convenuto), oppure sfociando in una *addictio* dell'oggetto controverso a quella tra le parti (solitamente l'attore, ma eventualmente, perché no?, il convenuto) di fronte alla quale l'altra parte fosse rimasta muta e passiva, cioè *in iure cedens* (cfr., per analogia, Gai 2.24).

Se le *vindicationes* della *res* le facevano entrambi i contendenti, l'onere della prova (giusta l'adagio « *ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat* ») non incombeva su uno soltanto di loro, e in particolare sull'attore, ma incombeva su ambedue, perché ambedue erano nella situazione eguale e contraria di « *qui dicit* ».

L'« *et ego te* » dell'interrogato col « *postulo anne dicas rell.* » (attore o convenuto che fosse) non lo impegnava soltanto a pagare la *summa sacramenti* in caso di soccombenza, ma lo impegnava altresì (e in primo luogo), ribadisco, a dare la prova del buon fondamento della sua *vindicatio*. Diversamente dall'*actio sacramenti in personam*, il convenuto con l'*actio sacramenti in rem* non era, insomma, colui « *qui negat* » e che, negando, riversa sull'attore l'onere di provare il suo buon diritto.

Solo nel posteriore (e diverso) procedimento *per formulam petitionis* la *vindicatio* sarebbe stata fatta esclusivamente dall'attore e il convenuto sarebbe passato a coprire (a prescindere dalle eventuali *exceptiones*) il comodo ruolo di « *qui negat* » e ad attendere più o meno tranquillo che giustizia fosse fatta.

### 3. « PARTES SECANTO ».

1. « *Tertiis nundinis partes secanto, si plus minusve secuerunt, se fraude esto* ». Di questa famosissima norma decemvirale, attestata da Gell. *n. A.* 20.1.49 come possibile e sanguinosa conclusione della procedura esecutiva contro i debitori insolventi, sono state date, come è ben noto, tutte le possibili interpretazioni<sup>1</sup>.

Tutte meno una, almeno a mia conoscenza. A colmare la lacuna ha provveduto di recente lo svedese Björn Collinder.

Partito dal processo di Shylock nel *Merchant of Venice* e giunto attraverso un'elegante *causerie* sino al testo decemvirale, il Collinder

\* In *Atti Acc. Pontaniana* 21 (1972) 154 s.

<sup>1</sup> Cfr. anche A. GUARINO, in *Labeo* 17 (1971) 90 s. Cfr. B. COLLINDER, *Shylock und das Zwölftafelgesetz* (estr. da *Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala* (1967-68)).

pone in dubbio che i decemviri abbiano statuito l'atroce regola (oltre tutto ingrata ai *plebei*) della ripartizione del corpo del debitore tra i suoi creditori. Ciò posto, egli osserva che *pars* significa anche (a buon intenditor poche parole) *pars virilis*, anzi (secondo il dizionario del Forcellini) anche « *unus ex testiculis* », e *secare* vuol dire anche « resecare » con tutte le implicazioni immaginabili.

Dunque, il versetto decemvirale, checché ne abbiano detto i suoi interpreti di tanti secoli dopo, non significava affatto che nell'ipotesi di più creditori questi fossero autorizzati a spartirsi il corpo del debitore (senza necessità di andar troppo per il sottile nella determinazione delle parti). Esso significava, secondo il Collinder, che il creditore (quello stesso unico creditore che si era trascinato l'*obligatus* nel suo carcere privato) aveva il diritto di evirare (anzi di far evirare pubblicamente da sbirri, dagli « Schergen »: ecco il motivo dei plurali *secanto* e *secuerunt*) l'insolvente.

Vi è ancora la difficoltà del « *si plus minusve secuerunt, se fraude esto* ». Che significa menomare di più o di meno il disgraziato? Ma il nostro autore supera lo scoglio con notevole agilità facendo acutamente osservare che l'operazione considerata può effettivamente essere più o meno incisiva, e spaziare da limitati interventi settoriali sino alla soluzione radicale di ogni problema.

2. Da parte mia osservo che la tesi del Collinder comporta l'accettazione di tre presupposti finora non largamente accettati: primo, che la Roma del sec. V a. C. mettesse a disposizione dei cittadini, per le loro esecuzioni private sulle persone dei debitori, appositi ufficiali giudiziari; secondo, che nel sec. V a. C. le donne non avessero ancora la capacità di essere soggetti passivi di *obligationes*, oppure godessero del privilegio di essere sottratte all'esecuzione personale per debiti (o di essere assoggettate ad altro tipo di esecuzione personale di cui peraltro non vi è memoria); terzo, che le Dodici tavole non abbiano disposto, prima di passare al *partes secanto*, quel che si è sempre creduto, e cioè che il debitore potesse essere (*tertiis nundinis*) venduto *trans Tiberim* oppure ucciso.

Sopra tutto il terzo presupposto mi sembra debole. Sarà che io non sono il marchese di Sade, ma, posto che il debitore poteva essere addirittura ucciso, non capisco che bisogno e che gusto vi fosse nel *partes secare* alle sue spoglie. Anzi, visto che il cadavere del debitore spettava al creditore, non afferro perché i decemviri avrebbero espressamente autorizzato quest'ultimo a fare in pubblico, e con l'intervento degli sbirri, ciò che si sarebbe potuto divertire a compiere in privato (dato e non

concesso, peraltro, che la *religio* gli consentisse di manomettere un cadavere).

3. È chiaro tuttavia che i miei dubbi possono essere, quanto al terzo presupposto, anch'essi superati asserendo (come è, del resto, nella logica della teoria del Collinder) che non è vero affatto che il debitore potesse essere ucciso dal creditore: tesi, oltre tutto, già vigorosamente sostenuta da altri autori. Sicché rimane solo il quesito circa la compatibilità delle supposte esecuzioni in questa forma specifica con il dato sicuro della fiorente prolificità della classe plebea, la classe (stando a Livio) che traboccava di debitori insolventi. E rimane altresì, beninteso, il raccapriccio per la pratica del *partes secare*.

La lettura dell'autore svedese, ad ogni modo, apre nuovi orizzonti alla storiografia romanistica. Per esempio in ordine alla nota e controversa distinzione di *XII tab.* 8.2-4 (*FIRA*, 1.53 s.) tra *iniuria, os fractum* e *membrum ruptum*. Anche qui il Forcellini autorizza. « *Si membrum rupsit... talio esto?* ». Ohibò.

#### 4. « CORPORA SECTIO ».

1. In una precedente occasione, commentando una singolare spiegazione offerta da B. Collinder per il « *partes secanto* » delle Dodici tavole, ebbi a dire che con quella teoria veniva ad essere esaurita la lista delle possibili interpretazioni del famosissimo versetto<sup>1</sup>.

Non avrei dovuto farlo. Puntualmente è sopravvenuto a smentirmi con una nuova teoria G. Franciosi, secondo il quale non v'è dubbio che la norma « *Tertiis nundinis partes secanto* », con l'aggiunta delle parole « *si plus minusve secuerunt, se fraude esto* » (cfr. Gell. *n. A.* 20.1.49), stesse a significare, senza mezzi termini, che i creditori insoddisfatti, ove mai fossero in numero di due o più, avevano proprio e letteralmente il diritto non solo di uccidere, ma altresì di squartare il loro debitore, nell'ipotesi che nessuno si fosse presentato a riscattarlo dopo l'esibizione a tre mercati consecutivi.

\* In *Atti Acc. Pontaniana* 28 (1979) 34 ss.

<sup>1</sup> Sul punto: A. GUARINO, *Ineptiae i.R.* 2.5: « *Partes secanto* », in *Atti Acc. Pontaniana* 21 (1973) 145 ss.; G. FRANCIOSI, « *Partes secanto* » tra magia e diritto, in *Labeo* 24 (1978) 263 ss.; O. BEHREND, *Der Zwölftafelprozess. Zur Geschichte des römischen Obligationenrechts* (1974) 143 ss.; R. JHERING, *Serio e faceto nella giurisprudenza* (tr. ital. 1953) 255 ss.; O. BEHREND, « *Ius* » und « *ius civile* », in *Symp. Wieacker* (1970) 11 ss.